



CITTÀ DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 628 DEL 05/11/2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI RAGUSA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di Novembre alle ore 16:40 e ss, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,

Eseguito l'appello risultano:

		Pres.	Ass.
CASSI' GIUSEPPE	Sindaco	Presente	
LICITRA GIOVANNA	Vice Sindaco		Assente
RABITO LUIGI	Assessore	Presente	
IACONO GIOVANNI	Assessore	Presente	
BARONE FRANCESCO	Assessore	Presente	
GIUFFRIDA GIOVANNI	Assessore	Presente	
TOTALE		5	1

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Riva.

il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Settore 01 Affari Generali

OGGETTO: Individuazione dei componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Ragusa e del Perimetro di Consolidamento. Anno 2019.

Il sottoscritto Dr. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore I, unitamente alla Dott.ssa Iolanda Minniti, in qualità di responsabile del procedimento, sottopongono alla Giunta la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziali, né in ipotesi che comportano l’obbligo di astenersi ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Premesso che:

- il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi Partecipati;
- l’art. 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell’Ente Locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al decreto;

Visto l’art. 11 bis del D.Lgs n 118/2011 come modificato con D.Lgs 126/2014;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli Enti capogruppo definiscono il perimetro di consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Municipale;

Considerato che, come disposto dal principio contabile di cui all’allegato 4/4 punto 2 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni ;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante . I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione .

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione ;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante . I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019 , con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Considerato che gli enti e le società compresi nel “ Gruppo Amministrazione Pubblica” possono non essere inseriti nel “ Gruppo bilancio consolidato” nel caso di irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;

Preso atto, così come evidenziato dalla Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la Lombardia, 64/2017/PAR, che ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni sul consolidamento dei bilanci, poiché l'esonero dal relativo obbligo è rimesso ad una valutazione discrezionale degli Enti Locali, questi ultimi non devono limitarsi ad eseguire l'operazione di calcolo prevista dal paragrafo 3 dell'allegato n. 4/4 (considerando irrilevanti i bilanci che presentano, con riferimento a ciascuno dei parametri individuati, un'incidenza percentuale inferiore a quella prevista rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente capogruppo), ma devono tener conto degli ulteriori criteri dettati dal Principio contabile il quale, infatti, precisa che *“al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;*

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 18/12/2018, con la quale è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Ragusa ai sensi dell'art.26, comma 11, del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017;

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 504 del 1712/2018, avente ad oggetto: Individuazione dei componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Ragusa e del Perimetro di Consolidamento - Anno 2018.

Considerato che l'individuazione del Gap e dell'area di consolidamento deve essere annualmente rivista e aggiornata, sia in funzione di eventuali modifiche interne all'Ente intervenute nel corso dell'esercizio, sia in funzione delle modifiche normative introdotte;

Preso atto che:

a decorrere dall'esercizio 2018, il Dm 11 agosto 2017 ha introdotto delle modifiche in merito all'abbassamento delle soglie di irrilevanza, prevedendo che con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci degli organismi partecipati che presentano per ciascuno dei parametri (totale attivo - patrimonio netto – valore della produzione) un' incidenza inferiore al 3%;

ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti dovrà presentare, per ciascuno dei parametri considerati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo;

se tali sommatorie presenteranno un valore pari o superiore al 10%, l'Ente dovrà individuare i bilanci dei soggetti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza a una incidenza inferiore al 10 per cento;

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Settore I, di seguito riportati, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel Gruppo Bilancio Consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D. lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile 4/4;

Considerato, sulla base di quanto sopra, che i componenti del “ Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Ragusa, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e dal principio 4/4, punto 3.1, sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

- ATO Ragusa Ambiente spa in liquidazione
- S.R.R. Ato 7 Ragusa s.c.p.a.
- Assemblea Territoriale idrica (ATI)
- Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa
- Corfilac – società consortile
- Gal – società consortile a r.l

Dato atto che, al fine di stabilire il Perimetro di Consolidamento del Comune di Ragusa, la soglia di rilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2018, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata come qui di seguito:

	Comune di Ragusa	%	soglia
--	------------------	---	--------

Totale attivo	265.382.085,14	3%	7.961.462,56
Patrimonio netto	196.339.086,26	3%	5.890.172,59
Valore della produzione	88.568.364,27	3%	2.657.050,93

Considerato che la percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “componenti positivi della gestione dell’ente”;

Verificata la soglia di rilevanza, come da sottostante tabella, prendendo atto che:

- l’Assemblea Territoriale Idrica (ATI), essendo organismo di recente costituzione, non ha ancora provveduto a redigere bilanci;
- che relativamente all’Ato Ragusa spa Ambiente in liquidazione e alla S.R.R. Ato 7 Ragusa s.c.p.a. gli ultimi bilanci approvati sono quelli relativi al 2017;

SOCIETA'	TOT.ATTIVO	PATRIMONIO NETTO	VALORE DELLA PRODUZIONE	RILEVANTE SI/NO
SOGLIA DI RILEVANZA	7.961.462,56	5.890.172,59	2.657.050,93	
ATO Ragusa Ambiente spa in liquidazione	35.436.413	173.347,00	5.759.099,00	SI
S.R.R. Ato 7 Ragusa s.c.p.a.	503.448,00	200.000,00	459.412,00	NO
Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa	3.691.600,00	213.643,29	1.688.941,14	NO
Gal – società consortile a r.l.	63.104,00	14.991,00	51.673,00	NO

Considerato che,

ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni sul consolidamento dei bilanci, occorre includere nel consolidamento tutti quegli enti strumentali i cui bilanci possono impattare sulla situazione economico-patrimoniale dell’ente locale (cfr. art.11-bis, comma 1, 11-ter, e paragrafi 2 e 3 dell’allegato 4/4 al D.Lgs n.118/2011);

nonostante i parametri relativi al Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa non superano la soglia del 3%, tale organismo partecipato è da considerare rilevante, in quanto il Comune di Ragusa, socio di maggioranza dello stesso, è titolare di una quota di partecipazione pari al 85,71;

la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti (S.R.R. Ato 7 Ragusa s.c.p.a. - Corfilac società consortile – Gal società consortile a r.l.) non supera la soglia di rilevanza del 10%, non vengono, pertanto, inclusi nel Perimetro di consolidamento i seguenti organismi:

- S.R.R. Ato 7 Ragusa s.c.p.a.
- Corfilac – società consortile
- Gal – società consortile a r.l.

Ritenuto, pertanto, di includere nel Perimetro di Consolidamento i sottoelencati organismi partecipati:

- Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa essendo titolare, il Comune di Ragusa, di una quota di partecipazione pari al 85,71%;
- ATO Ragusa Ambiente spa in liquidazione.

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 38 del 03/04/2019, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP);

Vista la deliberazione di G.M. n. 344 del 21/05/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91;

Visto il D.Lgs n 118/2011 come modificato con D.Lgs 126/2014 e dal DM 11 agosto 2017;

Visto il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Visto l'O.R.E E.LL;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni esposte nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamate:

Di individuare quali componenti del “ Gruppo Amministrazione Pubblica “ del Comune di Ragusa i seguenti organismi partecipati:

- ATO Ragusa Ambiente spa in liquidazione
- S.R.R. Ato 7 Ragusa s.c.p.a.
- Assemblea Territoriale idrica (ATI)
- Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa
- Corfilac

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

- Gal – società consortile a r.l.
-

Di individuare, altresì, quali componenti del “Perimetro di Consolidamento“ del Comune di Ragusa, i seguenti organismi partecipati:

- Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa essendo titolare, il Comune di Ragusa, di una quota di partecipazione pari al 85,71%;
- ATO Ragusa Ambiente spa in liquidazione.

Di dare atto che gli elenchi di cui ai precedenti punti sono soggetti ad eventuale aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo e, comunque, a seguito del verificarsi di eventi o normative tali da modificare le condizioni necessarie per l'eventuale inclusione o esclusione dai sopracitati elenchi;

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Di trasmettere il presente provvedimento a tutti gli organismi partecipati compresi nel Perimetro di Consolidamento e al Collegio dei Revisori dei Conti;

Di incaricare il Dirigente del Settore 1 responsabile dei rapporti con gli organismi partecipati ed il Responsabile dei Servizi Finanziari ad avviare le procedure, ognuno per quanto di rispettiva competenza, per coinvolgere gli organismi partecipati componenti del “Perimetro di consolidamento” nel processo di composizione del Bilancio Consolidato ai sensi dell'art.11-bis del D.Lgs.118/2011 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L. R. n. 48/1991 e della L. R. n. 30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 745 del 30/10/2019, che qui si intende integralmente trascritta.

Letto, confermato e sottoscritto

il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Riva

il Sindaco

Avv. Giuseppe Cassì